



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

VISTO il decreto ministeriale n. 223 del 11 ottobre 2014 con il quale è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*”, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia, con l’indicazione di specifiche prescrizioni;

VISTO il decreto di autorizzazione unica n. 12109 del 21 maggio 2015 rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001, per la realizzazione e esercizio del medesimo gasdotto “*Trans Adriatic Pipeline*”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale con cui sono state apportate modifiche alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.L. 12 settembre 2014, inerente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, ed in particolare l’art. 37, comma 1 “*Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale*” che stabilisce i gasdotti di importazione di gas dall'estero e le relative opere connesse “*rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*”;

CONSIDERATO inoltre che:

- l’art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, stabilisce che sia l’autorità competente a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici “*i quali informano tempestivamente*” l’autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del prevede che l’attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e che il successivo comma 4 prevede che “*Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente*”;

VISTO l'art. 23, comma 3 del citato D.lgs. 104/2017 prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTE le note LT-TAP-ITG00095 del 3 agosto 2017 e LT-TAP-ITG-00097 del 14.09.2017, con cui la Società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia ha segnalato ritardi da parte degli Enti vigilanti, diversi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli adempimenti ad essi assegnati dal decreto VIA 223 del 11 ottobre 2014 per le verifiche di ottemperanza di alcune delle prescrizioni indicate nel medesimo decreto e segnatamente: A18) parte 1; A.23); A.31); A.32); A.41); A.18) parte 2; A.24); A.28) parte 2; A.44) parte 2; A.45) parte 2; A.40);

VISTO il D.M. 0000262 del 18.09.2017 con cui si determina la cessazione dell'avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M., da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni summenzionate.

VISTO il provvedimento direttoriale 7054/DVA del 14.03.2016 con cui, a fronte dell'acquisizione del parere della Regione Puglia prot. 2890 del 07.03.2016 e dello stralcio del verbale prot. 0000928/CTVA del 14.03.2016 dell'Assemblea Plenaria n. 09 dell'11.03.2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, è stata determinata l'ottemperanza alla prescrizione A.29) I parte, lotto 1 e 1b;

VISTA la nota LT-TAP-ITG00445 del 16.11.2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha rappresentato che per quanto concerne la parte della prescrizione A.29) avente ad oggetto le piante di ulivo presenti lungo il tracciato della condotta a terra nell'area da utilizzare per il collaudo idraulico della condotta e nell'area del PRT (prescrizione A.29 parte II - lotti 2, 3 e strade di accesso al PRT), di avere già provveduto, in data 14.11.2016, all'invio della pertinente documentazione alla Regione Puglia, in qualità di *"Ente Vigilante"* la quale è stata successivamente, ed in più occasioni, sollecitata dalla stessa Società a far pervenire le proprie determinazioni al riguardo;

CONSIDERATO che risulta ampiamente trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 3 dell'art. 28 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 senza che l'Ente Vigilante abbia provveduto a concludere la verifica di ottemperanza di cui alla nota LT-TAP-ITG-00445 del 16.11.2017 della società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia;

VISTA la nota prot. n. 4570 del 21.07.2017 con la quale, tra l'altro, la Regione Puglia chiede al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *"di avocarsi i procedimenti inerenti alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni"*;

CONSIDERATA la natura di opera di interesse strategico e prioritario a livello nazionale, del gasdotto *"Trans Adriatic Pipeline"*;

DISPONE

di integrare il D.M. 0000262 del 18.09.2017 stabilendo la cessazione dell'avvalimento, da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Ente Vigilante indicato

all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti a questo assegnati dal medesimo D.M, ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizioni A.29) parte 2.

Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato alla Regione Puglia, alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)